

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 novembre 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n. 273.

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre di Mosto e nomina del commissario straordinario Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Novoli e nomina del commissario straordinario Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 5 novembre 2004.

Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio del comune San Mauro Castelverde, a seguito del movimento franoso del 16 ottobre 2004. (Ordinanza n. 3380). Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 ottobre 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Sette e mezzo» Pag. 7

DECRETO 26 ottobre 2004.

Aggiornamento delle quote annue delle diverse tipologie di indebitamento interno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico) Pag. 8

**Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DECRETO 8 novembre 2004.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2004-2005, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)..... Pag. 9

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 12

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Antonelliana», in Torino, e nomina del commissario liquidatore Pag. 13

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di produzione e lavoro «Puglia Edilizia - Soc. coop. a r.l.», in Molifetta, e nomina del commissario liquidatore Pag. 13

DECRETO 21 ottobre 2004.

Proroga del termine di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia Pag. 14

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio**

DECRETO 28 luglio 2004.

Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Pag. 15

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 27 ottobre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino DOC Malvasia di Casorzo d'Asti, in Casorzo, allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 Pag. 35

DECRETO 29 ottobre 2004.

Definizione delle tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, e modalità di presentazione delle richieste di ammissione a contributo per le nuove costruzioni di natanti e di erogazione delle relative agevolazioni.

Pag. 35

**Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca**

DECRETO 9 agosto 2004.

Modifica dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, riguardante i criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti Pag. 52

DECRETO 28 settembre 2004.

Criteri per la ripartizione tra le università e gli istituti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea, per l'anno finanziario 2004 Pag. 53

DECRETO 21 ottobre 2004.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Canicattì, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 Pag. 55

DECRETO 21 ottobre 2004.

Abilitazione, all'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali», ad istituire e ad attivare nella sede di Caltanissetta, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509 Pag. 55

DECRETO 29 ottobre 2004.

Rideterminazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005 Pag. 56

CIRCOLARI

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

CIRCOLARE 30 marzo 2004, n. 36/04.

Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessità di adeguamenti costruttivi Pag. 58

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n. 273.

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per l'Italia comporterà una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo 2008-2012;

Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente;

Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed in particolare di disciplinare le modalità delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Autorizzazione ad emettere gas serra

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti

nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

Art. 2.

Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

04G0307

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre di Mosto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre di Mosto (Venezia) ed il sindaco nella persona del sig. Aldo Giuseppe Lucchese;

Considerato che, in data 24 agosto 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre di Mosto (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Lione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre di Mosto (Venezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Aldo Giuseppe Lucchese.

Il citato amministratore, in data 24 agosto 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre di Mosto (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Lione.

Roma, 12 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A11121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Novoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Novoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 settembre 2004.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri per il tramite di persona delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinare dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 243/2004 - Area II E.L. del 20 settembre 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novoli (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Calignano.

Roma, 12 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A11122

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 5 novembre 2004.

Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio del comune San Mauro Castelverde, a seguito del movimento franoso del 16 ottobre 2004. (Ordinanza n. 3380).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera della giunta regionale Siciliana n. 339 del 18 ottobre 2004;

Vista le note del comune di San Mauro Castelverde del 19 e del 27 ottobre 2004;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2004 da tecnici del dipartimento della protezione civile, al quale hanno partecipato anche rappresentanti del dipartimento regionale della protezione civile, della provincia di Palermo e del comune di San Mauro Castelverde;

Considerato che il giorno 16 ottobre 2004 il territorio del comune di San Mauro Castelverde, contrada Badià, in provincia di Palermo, è stato interessato da un movimento franoso di notevoli dimensioni che ha coinvolto la strada provinciale n. 52, determinando l'isolamento del paese con conseguenti gravi disagi per la popolazione;

Considerato che a causa delle piogge intervenute nella notte del 19 ottobre 2004 la situazione è ulteriormente peggiorata, e che eventuali ulteriori precipitazioni piovose potrebbero determinare un aggravamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della provincia di Palermo è nominato commissario delegato per la situazione di emer-

genza di cui in premessa, e provvede, in termini di somma urgenza, alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere ai sensi del comma 1, il commissario delegato provvede alla realizzazione di opere viarie a carattere provvisorio, anche mediante occupazione temporanea di aree private, utilizzando i poteri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il commissario delegato, nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2, opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.

4. Per consentire l'adozione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato disporrà dell'importo di euro 1.200.000,00, a carico del Fondo della protezione civile, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che verranno assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali e regionali. Il predetto Fondo sarà reintegrato di un corrispondente importo a valere sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modificazioni.

5. Le risorse di cui al comma 4 verranno direttamente trasferite su una contabilità speciale istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al presidente della provincia di Palermo - commissario delegato.

6. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

7. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, altresì, si riserva, ove venga accertata la responsabilità di terzi per i danni provocati dal movimento franoso di cui alla presente ordinanza, la facoltà di esercizio del potere di rivalsa per la ripetizione delle somme erogate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11015

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Sette e mezzo».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e mezzo», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 15 ottobre 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e mezzo».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione 29.760.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nella parte destra del biglietto è presente un rettangolo, ricoperto da speciale vernice asportabile, costituente l'area di gioco. Sul lato sinistro del rettangolo è presente un'area delimitata dalla scritta «Banco» raffigurante il dorso di due carte da gioco ognuno con la scritta «Sette e mezzo». Sul lato destro del rettangolo è presente un'area, delimitata dalla scritta «Le tue carte», raffigurante il dorso di tre carte da gioco ognuno con la scritta «Sette e mezzo». Nella parte inferiore del rettangolo si trova un'area contrassegnata dalla scritta «Scopri la posta in gioco».

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il valore delle carte «Asso», «Re», «Regina» e «Fante» ai fini della determinazione del punteggio, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 1,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare tutte le carte, quelle contrassegnate dalla scritta «Le tue carte» e quelle del «Banco». Se il punteggio delle «Tue carte» supera quello del «Banco» e non è superiore a sette e mezzo, si vince il premio dell'importo indicato nella «Posta in gioco». Per la determinazione del punteggio l'«asso» vale un punto; il «fante», la «regina» ed il «re» valgono mezzo punto.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 16.070.160,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 3.571,200	premi di	€	1,00
n. 1.785.600	« «	€	2,00
n. 396.800	« «	€	7,00
n. 148.800	« «	€	10,00
n. 99.200	« «	€	20,00
n. 54.312	« «	€	40,00
n. 1.984	« «	€	70,00
n. 124	« «	€	700,00
n. 40	« «	€	7.000,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad € 70,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di € 700,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di € 7.000,00 deve essere richiesto presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a/r, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 201

04A10978

DECRETO 26 ottobre 2004.

Aggiornamento delle quote annue delle diverse tipologie di indebitamento interno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare l'art. 3 ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Considerato che nel citato decreto ministeriale del 7 aprile 2004 vengono indicate, fra l'altro, le quote annue delle diverse tipologie di indebitamento interno, e ritenuta la necessità di aggiornare, tenuto conto delle condizioni del mercato, le quote stesse;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, citato nelle premesse, il quinto periodo del dispositivo del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, altresì citato in premessa, viene aggiornato come di seguito specificato:

«Il Dipartimento del tesoro manterrà, su base annua, la quota dei titoli a breve termine tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione, la quota dei titoli a tasso fisso tra il

50% e il 75%, la quota di quelli indicizzati tra il 15% e il 30%, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine non potrà essere superiore al 10%».

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 7 aprile 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A11115

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DECRETO 8 novembre 2004.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2004-2005, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

**IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA**

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *a*), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale ...»;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza

di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il medesimo art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Viste le relative comunicazioni delle organizzazioni sindacali interessate esponenziali del personale della Polizia di Stato nonché la nota 557/S/59/0063 del 7 gennaio 2004, con la quale il Ministero dell'interno riassume le iniziative aggregative e disaggregative, avvenute nel corso dell'anno 2003, ad opera delle predette organizzazioni, nel senso che:

l'organizzazione «Rinnovo Sindacale per l'UGL» recede dalla «Federazione CONSAP - Rinnovo Sindacale per l'UGL» e dal 30 dicembre entra a far parte della «Federazione F.S.P.»;

le organizzazioni sindacali COISP-U.P. e ITALIA SICURA (ANIP-U.S.P.) recedono dalla Federazione SPI, in precedenza costituita unitamente alla organizzazione SIAP;

la «Federazione CONSAP - Rinnovamento Sindacale per l'UGL» delibera l'ammissione dell'organizzazione ITALIA SICURA (ANIP-U.S.P.) e la modifica della propria denominazione in «Federazione Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia CONSAP-ITALIA SICURA (ANIP-U.S.P.)»;

l'organizzazione SIAP recede dalla citata Federazione SPI e reciprocamente instaura un rapporto affiliativo con l'organizzazione ANFP;

Viste le note del 30 marzo 2004, prot. GDAP-0120870-2004 e del 31 marzo 2004, prot. GDAP-0123931-2004 del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi, al Dipartimento della funzione pubblica, i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponentziali degli interessi del personale del Corpo della Polizia penitenziaria;

Vista la nota del 31 marzo 2004, prot. 12420, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponentziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, facendo presente che la sola organizzazione CGIL/Corpo Forestale «... non ha certificato i dati, contestando il fatto che l'inserimento delle nuove deleghe, pervenute nel mese di dicembre sarebbe in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, art. 34, comma 3»;

Vista la nota 557/RS/CN/6-3966 del 16 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato di aver sottoposto al parere del Consiglio di Stato la questione relativa alle modalità di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che, a seguito di recesso da una Federazione, siano confluite in altre aggregazioni associative;

Considerato che tale fattispecie, disciplinata dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ha formato oggetto di apposito parere del Dipartimento della funzione pubblica del 23 dicembre 2002, prot. 17206/8.93.5, nel senso che, per la fase transitoria, ai fini della rappresentatività di ciascuna federazione, per la rilevazione al 31 dicembre 2002, poteva essere consentita, *una tantum*, su richiesta espressa del rappresentante dell'organizzazione costituente, l'attribuzione delle deleghe alla federazione costituita attraverso la semplice dichiarazione del responsabile dell'organizzazione costituente, mentre, dal successivo gennaio 2003, occorre il rilascio di apposite deleghe alla Federazione da parte dei singoli dipendenti;

Vista la nota n. 557/RS/01/76-1108 del 26 marzo 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo

alle singole organizzazioni sindacali esponentziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, prescindendo così, come di tutta evidenza, dalle ricordate vicende associative verificatesi sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore del menzionato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, non mancando, comunque, di specificare che «... le procedure connesse alla rilevazione e certificazione del dato associativo sono tuttora in corso, in attesa di acquisire il definitivo parere del Consiglio di Stato che sciogla i dubbi sulla attribuzione della titolarità delle deleghe rilasciate a suo tempo a soggetti sindacali federati»;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 4569/2003, pervenuto al Dipartimento della funzione pubblica il 3 maggio 2004, con il quale viene affermato, tra l'altro, che:

la procedura «una tantum», autorizzata dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota del 23 dicembre 2002, al fine di salvaguardare «... l'esigenza, sottolineata dalla Corte di cassazione, di assicurare efficacia il più possibile immediata, alla volontà degli iscritti ad una associazione costituita su base ideologica, quale è una organizzazione sindacale e di evitare il rischio di ottenere un risultato opposto a quello che si intende perseguire nel rispetto della reale volontà dei singoli soci ...», deve essere consentita, agli stessi fini, «anche a regime, eventualmente integrandola con una ulteriore cautela a garanzia del rispetto del mandato conferito dagli iscritti», cautela appositamente esplicitata nello stesso parere;

ai fini dell'attribuzione delle deleghe alle aggregazioni, «comunque denominate», con la semplice dichiarazione di vertice delle organizzazioni costituenti, occorre fare riferimento ai relativi atti costitutivi e statutari «laddove sono espliciti, almeno di norma, e le finalità concrete dell'organizzazione e i mezzi atti a realizzarle e i poteri riconosciuti agli organi amministrativi sovente espressamente abilitati ad iniziative che, genericamente, possano iscriversi nell'ambito delle «aggregazioni», nell'ambito, cioè, di accordi più o meno ampi di collaborazione che ... possano in concreto spaziare dalla intesa contingente e specifica fino alla unificazione dei soggetti associativi interessati »;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, prot. 44499/04/8.93.5, del 4 maggio 2004, con la quale al Ministero dell'interno è stato trasmesso il citato parere del Consiglio di Stato e richiesta la certificazione dei dati associativi delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, accertati al 31 dicembre 2003, in armonia con quanto affermato nel parere medesimo;

Vista la nota n. 557/RS/01/124/2894 del 21 settembre 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha fatto pervenire i dati associativi in parola, non mancando di evidenziare che:

per quanto attiene «... ai casi verificatisi nel corso dell'anno 2003, di recesso, talvolta seguiti dall'affilia-

zione o dall'ingresso della sigla recedente in un altro organismo, si è provveduto a canalizzare sui codici meccanografici le quote di adesione in conformità del parere ... con il quale il Consiglio di Stato ha chiarito l'attribuzione della titolarità delle deleghe oggetto di contestazione»;

le associazioni sindacali interessate hanno proceduto alla certificazione degli stessi, fatta eccezione per le organizzazioni SIULP e SAP, le quali, pur essendo state loro «consegnate le schede riepilogative unitamente alle copie già certificate dai propri esponenti in ambito provinciale, non hanno inteso procedere all'ulteriore ratifica, definendo le modalità di rilevazione non conformi al disposto di cui al citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002»;

Visto l'art. 34 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002 ed in particolare il comma 4 il quale statuisce che in attuazione dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico ... che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni»;

Considerato che sulle questioni poste a base della mancata certificazione dei dati associativi dalla CGIL/Corpo forestale dello Stato, di carattere generale e non riguardanti, quindi, contestazioni in ordine alla rilevazione delle relative deleghe, è intervenuto, per analoga fattispecie, il parere del Consiglio di Stato - Sez. I, n. 451/2000 e per quelle poste dal SIULP e dal SAP, anche esse di carattere generale e non riguardanti contestazioni in ordine alla rilevazione delle rispettive deleghe, il ricordato parere n. 4569/2003 e che, di conseguenza, gli stessi devono ritenersi assorbenti delle deliberazioni del menzionato Comitato paritetico di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito della Polizia di Stato

Il contingente complessivo di sessantatre distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale della Polizia di Stato, è ripartito, per il biennio 2004-2005, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003:

- 1) S.I.U.L.P. - Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia, n. 21 distacchi sindacali;
- 2) S.A.P. - Sindacato autonomo Polizia, n. 15 distacchi sindacali;
- 3) Federazione Sindacale SILP per la CGIL-UILPS, n. 9 distacchi sindacali;
- 4) FSP - LISIPO, SODIPO, RINNOVAMENTO SINDACALE PER L'UGL, n. 6 distacchi sindacali;
- 5) S.I.A.P. - Sindacato italiano appartenenti Polizia, n. 5 distacchi sindacali;
- 6) Fed. Confederazione CONSAP-ITALIA SICURA [ANIP-USP], n. 4 distacchi sindacali;
- 7) COISP UP - Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia, n. 3 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria

Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il biennio 2004-2005, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione

sione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003:

- 1) SAPPE - Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, n. 10 distacchi sindacali;
- 2) OSAPP - Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria, n. 5 distacchi sindacali;
- 3) CISL-FPS - Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;
- 4) UIL-PA - Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;
- 5) Federazione sindacati autonomi C.N.P.P.-Si.A.P.Pe.-UGL/FNP, n. 3 distacchi sindacali;
- 6) SINAPPE - Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;
- 7) CGIL-FP - Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;
- 8) Si.A.L.Pe.-ASIA, n. 2 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato

Il contingente complessivo di dieci distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è ripartito, per il biennio 2004-2005, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003:

- 1) SAPAF - Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale, n. 4 distacchi sindacali;
- 2) UGL - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;
- 3) CISL-FPS - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;
- 4) UIL-PA - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

5) SAPECOFS - Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato, n. 1 distacco sindacale;

6) CGIL-FP - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

7) DIRFOR, n. 1 distacco sindacale.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 novembre 2004

Il Ministro: MAZZELLA

04A11151

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1989 con il quale l'avv. Carlo Martino è stato nominato commissario liquidatore, ad integrazione della terna commissariale, del «Consorzio delle cooperative della Marsica per lo sviluppo agricolo in Abruzzo», con sede in Avezzano (L'Aquila) già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 24 febbraio 1989;

Constatato l'avvenuto decesso del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sabina Festa, nata a Roma il 1° gennaio 1973 e ivi domiciliata in via Ildebrando Vivandi n. 148, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Carlo Martino, deceduto, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10903

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Antonelliana», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001 con il quale la «Società cooperativa Antonelliana», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Francesco Dallera è stato nominato commissario liquidatore nella terna commissariale;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966 e domiciliato in Torino in via Palmieri n. 30 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa ad integrazione della terna commissariale, in sostituzione del dott. Francesco Dallera, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10904

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa di produzione e lavoro «Puglia Edilizia - Soc. coop. a r.l.», in Molfetta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore in data 18 dicembre 2003 e la successiva nota degli uffici competenti in data 8 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa di produzione e lavoro Puglia Edilizia - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Molifetta (Bari) (codice fiscale 00992590729) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Nicola Berlocco, nato ad Altamura (Bari) il 13 giugno 1966 ed ivi domiciliato in via Torino, n. 46 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10905

DECRETO 21 ottobre 2004.

Proroga del termine di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 2004, con il quale è stato fis-

sato al 22 ottobre 2004 il termine finale valido per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia;

Viste le istanze, di cui alle note n. 58458 in data 6 ottobre 2004 della provincia di Viterbo, in qualità di responsabile unico del contratto d'area e n. 113007 in data 12 ottobre 2004 del direttore della direzione programmazione economica della regione Lazio, in qualità di responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro del contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia, volte ad ottenere una proroga fino al 30 novembre 2004 del suddetto termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento ai tempi occorrenti alle ditte interessate per i successivi adempimenti connessi alla conferenza dei servizi convocata dal responsabile unico stesso per il 14 ottobre 2004;

Considerato che la conferenza dei servizi riguarda l'approvazione della variazione di destinazione urbanistica del suolo per l'insediamento produttivo di molte iniziative interessate al protocollo aggiuntivo;

Visto che l'assenso alla variazione della destinazione urbanistica stessa risulta necessario ai fini della acquisizione del requisito della disponibilità del suolo stesso che, tra le altre condizioni previste dalla normativa di riferimento vigente, è indispensabile per ottenere l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie rese fruibili dal citato decreto ministeriale 11 giugno 2004;

Considerato che la presente procedura concorsuale, anche se è già nota alle imprese proponenti a partire dal 24 giugno 2004, potrebbe comportare per molte imprese, ove si consideri il limitato periodo di tempo intercorrente tra la data fissata per la conferenza dei servizi e quella di scadenza del bando, un impedimento al completamento della domanda e alla relativa presentazione entro il termine di scadenza già fissato al 22 ottobre 2004;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Montalto di Castro e Tarquinia è prorogato al giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Ministro: MARZANO

04A11012

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 luglio 2004.

Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto in particolare l'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevede la definizione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale;

Vista la direttiva comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1996, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernenti i criteri per la redazione dei piani di bacino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche;

Visto l'art. 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'emanazione da parte dello Stato di direttive sulla gestione del demanio idrico;

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, volto a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale negli alvei sottesi;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano resa nella riunione del 17 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto definisce, nell'allegato 1, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale e, nell'allegato 2, lo schema con tenente le informazioni per il censimento delle utilizzazioni in atto.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 37

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO IDRICO DI BACINO**(art. 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)****1. Generalità**

Ai fini del presente decreto si intendono per:

Bilancio idrologico: comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica;

Bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);

Risorsa idrica naturale: volume di acqua che, nel periodo di tempo considerato (annuale, o più breve), attraversa una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici;

Risorsa idrica non convenzionale: quella che deriva da tecniche e procedimenti quali la dissalazione delle acque marine e salmastre, l'aumento artificiale delle precipitazioni attraverso interventi climatici, la riduzione dell'evaporazione da specchi liquidi naturali e artificiali;

Risorsa idrica potenziale: la massima risorsa idrica che può essere messa a disposizione in una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale o di una falda sotterranea con mezzi artificiali, in base alle migliori tecnologie disponibili, tenendo conto della presenza dei bacini di regolazione e delle relative regole di gestione, nonché considerando le incertezze connesse alla stima della risorsa idrica naturale;

Risorsa idrica utilizzabile (superficiale e sotterranea): la risorsa, inferiore o uguale a quella potenziale, concretamente destinabile agli usi, tenendo conto dei vincoli di carattere socio-economico, di tutela delle acque, di compatibilità ambientale e di qualità;

Fabbisogno: domanda di acqua per i diversi usi ed attività, comprensivo delle perdite fisiologiche;

Prelievo: quantità di acqua derivata da un corpo idrico;

Utilizzo: quantità di acqua effettivamente utilizzata per i diversi usi ed attività comprensiva delle perdite.

L'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del D.lgs. 152/1999 e s.m.i..

L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per:

- la valutazione della disponibilità delle risorse idriche, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della compatibilità con gli usi delle acque;

- l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualità dei corpi idrici;
- lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., art. 44, comma 4, punto d), il bilancio idrico rappresenta una componente fondamentale del modello quali-quantitativo di bacino o sottobacino destinato alla rappresentazione in continuo della dinamica idrologica ed idrogeologica, degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. Il bilancio idrico evidenzia infatti frequenza e durata dei periodi critici legati o a particolari periodi di magra e conseguenti ridotti poteri di diluizione e autodepurazione, o a periodi piovosi in cui è massimo il trasporto degli inquinanti di origine diffusa verso i corpi idrici ricettori.

2. Il bilancio idrico

Il bilancio idrico, riferito al periodo di tempo assegnato, è espresso dall'equazione di continuità dei volumi entranti e uscenti ed invasati nel bacino superficiale o nel bacino idrogeologico o nel loro insieme, definiti in base alla perimetrazione prescelta.

L'equilibrio del bilancio idrico deve essere verificato, oltre che a scala di bacino, anche per i sottobacini e per gli acquiferi sotterranei, almeno alla scala di dettaglio individuata dalla pianificazione di bacino.

Il bilancio deve essere riferito ad una scala temporale almeno annuale; l'eventuale scelta di una scala temporale stagionale, mensile, settimanale o giornaliera è da effettuare in funzione delle caratteristiche idrologiche del bacino o sottobacino, delle modalità di derivazione e di regolazione dei deflussi e degli andamenti dei flussi di inquinanti verso e all'interno dei corpi idrici ricettori.

Il bilancio deve essere ricostruito nella scala prescelta non solo con riferimento al valore medio della risorsa idrica, ma tenendo conto anche della variabilità statistica della risorsa stessa, in modo da determinare frequenze e durate probabili delle disponibilità da raffrontare con i fabbisogni e le relative variabilità anche per poter valutare la sostenibilità degli eventuali deficit.

Il bilancio deve essere ricostruito con riferimento sia alle condizioni naturali sia a quelle modificate per effetto degli usi antropici attuali o di piano.

Il bilancio idrologico, ove non direttamente valutabile, può essere estrapolato da quello riferito alle condizioni antropizzate non considerando i termini relativi agli usi antropici e ricostruendo le dinamiche idrologiche e idrogeologiche naturali.

I termini relativi agli usi antropici sono riferiti o alla situazione odierna dei consumi idrici e dei corrispondenti scarichi o a situazioni future per le quali i piani di settore individuino modificazioni rispetto alla situazione attuale anche in relazione alle migliori strategie rivolte al risparmio idrico, alla razionalizzazione dei consumi e all'adeguamento delle infrastrutture.

Per l'elaborazione del bilancio è necessario acquisire i seguenti elementi conoscitivi di base:

- a) individuazione dei corpi idrici superficiali e delle relative sezioni di interesse;
- b) individuazione dei corpi idrici sotterranei (acquiferi);
- c) perimetrazione del bacino o sottobacino idrografico e del bacino idrogeologico.

Per la stima dei bilanci idrologici è necessario acquisire i seguenti elementi conoscitivi di base:

- afflusso meteorico pluviale e nevoso ragguagliato sull'intero bacino,

- evapotraspirazione effettiva ragguagliata sull'intero bacino,
- infiltrazione nel terreno ragguagliata sull'intero bacino,
- risorgenze, fontanili, ecc. (nel caso di bilancio riferito o al solo bacino superficiale o al solo bacino idrogeologico),
- deflusso idrico nella sezione fluviale di chiusura del bacino considerato,
- apporti o deflussi idrici profondi provenienti da altri bacini o defluenti verso di essi,
- scambio idrico tra corso d'acqua e falda (nel caso di bilancio riferito o al solo bacino o sottobacino superficiale o al solo bacino idrogeologico),
- differenza tra i volumi idrici invasati all'interno del sottosuolo all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento,
- differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi superficiali naturali all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento.

Per la stima dei bilanci idrici, ai precedenti elementi si aggiungono i seguenti termini dovuti ad usi antropici:

- i volumi idrici prelevati e restituiti all'interno del bacino o sottobacino,
- i volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini o trasferiti verso di essi,
- i volumi scambiati tra i corpi idrici superficiali e sotterranei (nel caso di bilancio riferito al solo bacino o sottobacino superficiale o al solo bacino idrogeologico);
- la differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi artificiali all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento.

Per la definizione del bilancio idrico è necessario che siano individuati, almeno in linea di massima, gli schemi generali delle principali opere esistenti e fattibili per l'approvvigionamento, la regolazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque, nonché per il collettamento, la depurazione e lo scarico dei reflui, anche con riferimento al trasferimento di risorse da e verso il bacino o sottobacino di riferimento.

È evidente l'importanza delle conoscenze sperimentali derivanti da monitoraggi continui, di elevata durata e ben distribuiti sul bacino o sottobacino. Tuttavia è anche evidente che i detti bilanci sono comunque istituibili sia in presenza di dati inizialmente lacunosi, sia a seguito del progressivo sviluppo delle conoscenze.

3. Valutazione delle risorse idriche

3.1. *Risorse idriche naturali*

Si assume come valore della risorsa, riferito al periodo di tempo considerato, il volume medio relativo ad un numero di anni possibilmente lungo, valutando poi con metodi statistici le probabilità di scostamento da tale media.

È opportuno verificare l'attualità dei deflussi storici, alla luce dell'analisi dei trends statistici che evidenzino alterazioni significative delle medie mobili pluriennali, pervenendo eventualmente alla definizione di serie sintetiche dei deflussi che rappresentino cautelativamente le caratteristiche idrologiche da assumere per i prossimi decenni.

Le attività necessarie per la valutazione della risorsa idrica naturale sono:

- la raccolta e la verifica dei dati di osservazione disponibili (misure pluviometriche, termometriche, evapotraspirometriche, idrometriche o freaticmetriche, di portata, ecc.);

- la definizione delle caratteristiche geomorfologiche e geologico-strutturali, dei tipi di copertura ed uso del suolo;
- l'elaborazione di studi e modelli idrologici e idrogeologici, basati sui suddetti dati, ovvero, per le sezioni non dotate di stazioni di misura o con periodi di osservazione non sufficientemente estesi, su dati relativi ad altre sezioni significative della stesso bacino o sottobacino o di altre aree applicando leggi di trasporto dei dati o criteri di similitudine opportunamente definiti e giustificati;
- la determinazione per ogni sezione di interesse delle portate e dei volumi idrici naturali (cioè non influenzati dall'intervento antropico), la relativa distribuzione nel tempo e i parametri statistici (valori medi, massimi, minimi, deviazione standard, curve delle frequenze, di probabilità, di durata).

L'analisi del regime naturale dei deflussi superficiali deve determinare anche la curva di durata delle portate giornaliere, definita sulla base di metodologie statistiche, relativa sia all'anno medio sia ad anni di penuria di risorse riferiti a tempi di ritorno prefissati.

3.2. Risorse non convenzionali e risorse derivanti dal riutilizzo

Le risorse ottenibili mediante la riduzione delle perdite e degli sprechi e in generale mediante le politiche di risparmio idrico sono già considerate nella oculata definizione dei fabbisogni programmati per i diversi usi.

Le risorse derivanti dal riutilizzo sono quelle ottenibili dal riuso delle acque reflue opportunamente depurate nonché quelle derivate da usi in cascata della risorsa.

3.3. Risorse idriche potenziali ed utilizzabili

Le esigenze di tutela delle acque e di salvaguardia e recupero degli ecosistemi, i vincoli di carattere socio economico, di compatibilità ambientale e di carattere tecnologico e infrastrutturale, rendono la risorsa naturale non interamente sfruttabile; inoltre l'utilizzabilità della risorsa dipende dalla possibilità di trasferimento della stessa nel tempo con serbatoi di regolazione, oltre che nello spazio, secondo l'andamento della richiesta.

La risorsa idrica potenziale è così quantificata:

$$R_{pot}^1 \leq R_{nat} + R_{n.c.} + V_{est} \pm \Delta V - V_{trasf}$$

Concorrono al soddisfacimento dei fabbisogni anche i volumi restituiti dopo l'utilizzo nonché quelli derivanti da acque reflue trattate in modo da consentire un successivo riutilizzo di cui si tiene conto nell'equazione che esprime le condizioni di equilibrio del bilancio idrico.

La risorsa idrica utilizzabile è così quantificata:

$$R_{ut} \leq R_{pot} - V_{DMV}$$

I termini delle disequazioni rappresentano i volumi totali, riferiti al periodo considerato (di norma l'anno, oppure periodi più brevi), con i significati seguenti:

R_{pot} risorsa idrica potenziale nel bacino o sottobacino

R_{nat} risorsa idrica naturale nella sezione di chiusura del bacino o sottobacino

¹ Per le acque sotterranee la condizione di equilibrio della falda impone che nell'anno medio non venga prelevato un quantitativo d'acqua superiore alla capacità di ricarica dell'acquifero

- $R_{n,c}$ risorsa idrica non convenzionale nel bacino o sottobacino
- V_{est} apporti idrici al bacino o sottobacino dovuti ad usi antropici provenienti da altri bacini
- ΔV differenza tra i volumi idrici superficiali e sotterranei invasati nel bacino o sottobacino all'inizio ed alla fine del periodo (positiva se i primi sono maggiori);
- V_{trasf} volumi idrici dovuti ad usi antropici trasferiti fuori del bacino o sottobacino
- R_{ut} risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizzabile nel bacino o sottobacino
- V_{DMV} volume del deflusso minimo vitale ottenuto come integrale della portata di deflusso minimo vitale nel periodo di riferimento

Più in dettaglio, la risorsa idrica potenziale è commisurata alla risorsa idrica naturale, deducendo da essa i volumi riferibili sia alle incertezze di stima della risorsa stessa legate alla qualità e quantità dei dati conoscitivi sia alle limitazioni di natura tecnologica.

La risorsa idrica potenziale tiene inoltre conto della disponibilità aggiuntiva delle risorse non convenzionali e di quelle derivanti dal riuso.

Con riferimento ai vincoli di tutela ambientale, nella determinazione della risorsa idrica superficiale utilizzabile occorre detrarre il volume riferibile al deflusso minimo vitale; analogamente, per la risorsa idrica sotterranea, l'utilizzabilità è da definirsi in relazione all'esigenza di evitare variazioni piezometriche tali da innescare fenomeni di degrado dell'acquifero e dei sistemi idraulicamente connessi.

4. Fabbisogni idrici

La conoscenza della domanda d'acqua per i diversi usi è indispensabile per la definizione del bilancio idrico e per una corretta pianificazione e gestione della risorsa: in particolare è necessario determinare i fabbisogni attuali e la prevedibile evoluzione futura di essi anche in funzione delle strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi.

I fabbisogni idrici sono distinti nei seguenti settori principali di utilizzazione:

- a) uso potabile e civile non potabile²;
- b) uso agricolo;
- c) uso industriale;
- d) uso idroelettrico;
- e) altri usi.

A questi fabbisogni si aggiungono quelli di carattere collettivo quali la *navigazione interna, la pesca e le attività ricreative*.

Al fine di limitare l'utilizzo di risorse qualificate deve essere incentivato l'uso di acque reflue depurate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art.26 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

Le priorità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici per ciascun uso e zona, devono essere definite dalle Autorità competenti, tenuto conto delle risorse utilizzabili.

Dovranno essere determinati i valori dei fabbisogni sia all'attualità che ad un anno di riferimento futuro, opportunamente definito.

² Può essere assimilato all'uso potabile qualsiasi utilizzo che richieda risorsa di analoga qualità.

Dovranno inoltre essere stabiliti i valori minimi dei fabbisogni il cui soddisfacimento deve essere sempre garantito³; per le quantità eccedenti, si dovranno determinare le entità (in termini assoluti e percentuali) e le frequenze dei deficit che possono ritenersi accettabili in relazione al tipo di utilizzazione. Questi elementi dovranno essere confrontati con i valori minimi e le relative frequenze probabili delle risorse utilizzabili, che si prevede possano verificarsi in occasione di periodi di siccità.

5. Equilibrio del bilancio idrico

Una volta ricostruito il bilancio idrologico e valutata la risorsa idrica utilizzabile, la condizione di equilibrio del bilancio idrico di un bacino o sottobacino è espressa dalla disuguaglianza:

$$R_{ut} - \Sigma F_i + R_{riu} + V_{rest} \geq 0$$

Tali termini rappresentano i volumi totali delle risorse e dei fabbisogni idrici, riferiti al periodo considerato (di norma l'anno, oppure periodi più brevi), con i significati seguenti:

R_{ut} risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizzabile nel bacino o sottobacino.

R_{riu} risorsa idrica riutilizzata nel bacino o sottobacino

V_{rest} volumi idrici restituiti al bacino da usi antropici interni nel bacino o sottobacino

F_i comprende tutti i fabbisogni di seguito richiamati:

- fabbisogno per usi potabili e civili non potabili (utilizzo, se riferito allo stato attuale)
- fabbisogno per usi agricoli (utilizzo, se riferito allo stato attuale)
- fabbisogno per usi industriali (utilizzo, se riferito allo stato attuale)
- fabbisogno per usi idroelettrici (utilizzo, se riferito allo stato attuale)
- fabbisogno per altri usi
- fabbisogni collettivi vari quali pesca, navigazione, ricreativi, ecc. (utilizzi, se riferiti allo stato attuale)

La precedente disuguaglianza esprime la condizione di equilibrio del bilancio idrico di bacino in termini di programmazione qualora riferita ai fabbisogni, mentre esprime la condizione di equilibrio allo stato attuale quando riferita agli utilizzi.

Inoltre la stessa deve essere verificata per ogni singolo fabbisogno, accertandone il soddisfacimento con la quota parte di risorsa concretamente ad esso destinabile anche in base alle caratteristiche qualitative.

6. Criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto

6.1. Premessa

Il censimento delle utilizzazioni consiste nella individuazione delle utilizzazioni idriche in atto nel bacino o sottobacino e deve essere effettuato dalle Autorità concedenti.

In corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. dovrà essere intrapresa un'attività di monitoraggio attraverso misure di controllo per la verifica dei dati censiti ed il rispetto di quanto disposto dalle Autorità concedenti. La conoscenza dei prelievi e delle restituzioni di acqua (valori delle portate medie, massime, minime, andamento

³ Il fabbisogno di acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi (legge n. 36/1994, art. 2)

nel tempo, ubicazione rispetto al reticolo idrografico) risulta necessaria anche per la ricostruzione delle portate naturali nelle sezioni di interesse.

Le informazioni essenziali da reperire per il censimento delle derivazioni sono specificate nei paragrafi seguenti.

6.2. Dati amministrativi

- a) Provincia, comune e località dove sono ubicate le opere di derivazione e di restituzione degli eventuali residui dell'acqua derivata
- b) coordinate geografiche dei siti di cui al punto precedente
- c) denominazione del concessionario della derivazione
- d) data della domanda di concessione di derivazione, nel solo caso di sanatorie, di istanze di regolarizzazione dei canali ex demaniali o di riconoscimento di diritto di antico uso o concessione preferenziale per le quali non sia ancora stato adottato un formale provvedimento
- e) estremi dell'atto amministrativo (autorità concedente, numero e data del provvedimento) con cui è stata rilasciata o rinnovata la concessione di derivazione
- f) data di scadenza della concessione o della licenza temporanea
- g) condizioni particolari (obblighi di rilascio, precarietà, ecc.)
- h) status della derivazione distinguendo tra:
 - derivazioni in esercizio
 - derivazioni assentite ma non ancora in esercizio
 - derivazioni temporaneamente limitate o sospese
- i) uso (o, nel caso di più utilizzi, usi) della derivazione, distinguendo tra:
 - uso idroelettrico
 - uso irriguo
 - uso per il consumo umano
 - uso igienico ed assimilati
 - uso per irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico
 - uso per piscicoltura
 - uso industriale
 - altro.

6.3. Dati tecnici

- a) Provenienza delle acque derivate (da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da corpo idrico sotterraneo, da riutilizzo di acque reflue depurate, ecc.);
- b) portata media annua di derivazione, volume annuo di derivazione, portata massima di derivazione e portata minima da garantire immediatamente a valle dell'opera di derivazione;
- c) nel caso di concessione di portate variabili nel corso dell'anno, distribuzione delle portate medie e massime di derivazione nel periodo di riferimento;
- d) modalità di derivazione delle acque superficiali e sotterranee con riferimento alle caratteristiche tecniche dell'opera:
 - nel caso di acque superficiali, se la derivazione è ad acqua fluente o con invaso, indicando, in presenza di acque invasate, la capacità utile del serbatoio di regolazione;

- nel caso di acque sotterranee se la derivazione avviene a gravità o mediante sollevamento;
- e) qualsiasi altra informazione utile ad una migliore comprensione delle caratteristiche tecniche della derivazione e delle modalità con cui essa è effettuata;
- f) ove siano presenti restituzioni delle acque derivate, tipo di corpo idrico in cui avviene la restituzione distinguendo tra corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- g) ove siano presenti restituzioni delle acque derivate, portata media annua di restituzione, volume annuo di restituzione ed eventuale portata minima di restituzione;
- h) nel caso di obbligo alla restituzione di portate variabili nel corso dell'anno, distribuzione delle portate medie e minime di restituzione nel periodo di riferimento;
- i) presenza degli idonei strumenti di misura e conformità rispetto ai requisiti definiti ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
- l) qualsiasi altra informazione utile ad una migliore comprensione delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

6.4. Monitoraggio delle derivazioni

I risultati delle misurazioni rilevate dai dispositivi installati ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:

- a) portata media annua effettivamente derivata e restituita, volume annuo effettivamente derivato e restituito, portata massima effettivamente derivata e portata minima effettivamente restituita durante l'anno solare;
- b) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente derivate nel corso dell'anno solare;
- c) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili effettivamente restituite nel corso dell'anno solare;
- d) distribuzione temporale delle portate effettivamente prelevate e restituite, nella scala di dettaglio (portate medie settimanali, giornaliere, ecc.) definita in relazione alla redazione del bilancio idrico.

6.5. Gradualità

L'ordine di priorità delle utilizzazioni da censire deve essere identificato, sulla base dei criteri individuati dalle Autorità di bacino, in relazione all'incidenza che tali utilizzazioni hanno sull'equilibrio del bilancio idrico. Le grandi utilizzazioni, come definite dall'art. 6 del R.D. 1775/33 e s.m.i., devono comunque essere censite per prime, ove presenti.

6.6. Flussi informativi

Le informazioni relative al censimento delle utilizzazioni in atto sono trasmesse all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla Regione ed all'Autorità di bacino competente con cadenza almeno annuale.

Tali informazioni dovranno comunque comprendere quelle descritte nei paragrafi precedenti e dovranno essere aggiornate ogniqualvolta intervengano modifiche dello stato dell'utilizzazione.

In assenza della disciplina regionale di cui all'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 concernente il censimento delle derivazioni, il monitoraggio delle medesime e la trasmissione delle informazio-

ni, le Autorità concedenti trasmettono alle Regioni ed alle Autorità di bacino le informazioni minime di cui alla scheda allegata con cadenza almeno annuale.

Con i decreti di cui al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. sono definite le modalità per la trasmissione delle informazioni sul bilancio idrico all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

7. Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale

7.1 Definizione

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali⁴.

Per *salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua* si intende il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido.

Per *salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque* deve intendersi il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità delle acque, in linea con il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., e della naturale capacità di autodepurazione del corso d'acqua.

Per *salvaguardia delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali* è da intendersi il mantenimento, nel tempo, delle comunità⁵ caratteristiche dell'area di riferimento, prendendo in considerazione anche i diversi stadi vitali di ciascuna specie.

7.2 Criteri generali e campo di applicazione

Il deflusso minimo vitale (DMV) rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela. Costituisce infatti sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque.

Attengono alla determinazione del DMV aspetti di tipo naturalistico e di tipo antropico caratteristici di ogni tronco di corso d'acqua di interesse:

aspetti naturalistici

- caratteristiche idrologiche e idrogeologiche
- caratteristiche geomorfologiche
- conservazione e recupero dell'ecosistema e dell'ambiente fluviale

aspetti antropici

- modificazioni dell'alveo
- presenza di carichi inquinanti residui da fonti puntuali e diffuse (a valle delle migliori tecnologie di rimozione)

⁴ Le condizioni naturali locali sono quelle tipiche del "corpo idrico di riferimento" come definito dal D.Lgs. 152/99 allegato 1.

⁵ La comunità è l'insieme di più popolazioni, dove per popolazione è da intendersi l'insieme di individui appartenenti alla stessa specie.

È da osservare che in base a soli elementi naturalistici, il DMV potrebbe assumere valori nulli in tronchi di corsi d'acqua a carattere intermittente durante periodi "naturali" di asciutta dovuti ad assenza di precipitazioni o a locali condizioni di rilevante permeabilità del letto del corso d'acqua stesso.

Con la determinazione degli aspetti di tipo antropico, anche in conseguenza delle differenti alternative di Piano, il DMV può differire da quello "naturale", in relazione alle esigenze di tutela che l'antropizzazione induce. Ad esempio, nel caso prima citato di corsi d'acqua soggetti ad asciutta naturale, il DMV potrà anche essere "innaturalmente" maggiore di zero per tener conto degli effetti delle attività umane ai fini degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di tutela.

Può essere opportuno individuare valori del DMV differenti per ciascun mese o stagione dell'anno, anche allo scopo di impedire che i prelievi e le restituzioni siano effettuati in modo da lasciare in alveo una portata residua costante che elimini la variabilità del regime naturale dei deflussi in base alla quale si è formato l'equilibrio, sia fisico che biologico, del corso d'acqua.

In attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d'acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o dalle Regioni.

Il DMV deve essere prioritariamente definito per tutti i tratti di corsi d'acqua "significativi", per quelli a "specificazione funzionale" e per quelli interessati da interventi antropici che modificano il regime naturale dei deflussi.

In relazione allo sviluppo dei monitoraggi e delle conoscenze biofisiche dell'ambiente, all'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, alle dinamiche socio-economiche ed alle stesse politiche di tutela ambientale, il DMV è da considerarsi in modo dinamico. Da ciò deriva che le successive elaborazioni e revisioni del Piano di tutela condurranno all'individuazione ed aggiornamento del DMV per ogni tratto dei corsi d'acqua oggetto di interesse.

7.3. Fase conoscitiva

I corsi d'acqua devono essere suddivisi in tratti omogenei in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, biologiche, nonché alla presenza ed all'entità di prelievi ed immissioni.

Per la stima del DMV è utile acquisire i seguenti elementi conoscitivi per ogni sezione o tratto considerato:

- a) le caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche, climatiche ed idrologiche del bacino idrografico;
- b) il regime dei deflussi naturali e la relativa caratterizzazione statistica (valori medi, massimi, minimi, curve di durata, deviazione standard, ecc.);
- c) i parametri geometrici dell'alveo (forma e dimensioni della sezione, pendenza del fondo, granulometria dei sedimenti, ecc.);
- d) i parametri idraulici della corrente: velocità, altezza idrica, trasporto solido, scala di deflusso;
- e) i parametri chimico-fisici, indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., che identificano lo stato di qualità delle acque;
- f) i parametri biologici: I.B.E., carica microbica totale e escherichia coli, flora e fauna acquatica e, ove si evidenziano zone ad elevato pregio naturalistico, anche flora e fauna ripariale;
- g) l'indice di funzionalità fluviale (IFF);
- h) la presenza di aree a specifica tutela.

i) i prelievi e le immissioni di acqua, le relative portate e caratteristiche fisico-chimiche e la loro variabilità;

In presenza di conoscenze inizialmente lacunose, la stima del DMV si baserà sui dati disponibili.

7.4. Metodologie

Fermo restando che i Piani di tutela devono stabilire il valore specifico del DMV per ogni tratto di corso d'acqua considerato secondo i criteri generali prima esposti, nelle more della predisposizione dei suddetti Piani, per una sua prima stima orientativa possono essere adottati *metodi regionali* e *metodi sperimentali*.

Nella prima categoria rientrano i metodi che esprimono il DMV in funzione di caratteristiche morfologiche ed idrologiche del bacino o del sottobacino; essi si distinguono, a seconda delle grandezze assunte come variabili indipendenti, in:

- metodi con variabili morfologiche: questi metodi sono basati sulla definizione di un “contributo specifico” (portata per unità di superficie); la variabile indipendente è la sola superficie del bacino. Spesso, per la massima semplificazione, il valore del *contributo unitario* minimo è assunto costante in un ambito territoriale abbastanza esteso; data però l'impossibilità di rappresentare in tal modo talune situazioni particolari, sono stati introdotti vari fattori correttivi;
- metodi con variabili idrologiche semplici: in questi metodi la portata minima vitale è funzione – di solito mediante leggi di diretta proporzionalità – di alcuni valori caratteristici del deflusso nella sezione considerata (per esempio: della portata media mensile, portata media annua, ecc.);
- metodi con variabili idrologiche e morfologiche: questi metodi esprimono una equazione di regressione tra la portata minima vitale ed alcune variabili idrologiche e morfologiche del bacino, come ad esempio la portata media;
- metodi con variabili statistiche: sono i metodi basati sull'individuazione di particolari valori di frequenza o di durata dei deflussi. Un esempio semplice è quello basato sulla minima portata media di 7 giorni (media mobile) con tempo di ritorno 10 anni ($Q_{7,10}$); altri sono basati sulla portata media giornaliera di durata 355 giorni in un anno (Q_{355}) ovvero, come prevede la normativa svizzera, su una funzione della portata di durata 347 giorni (Q_{347}).

I metodi appartenenti alla seconda categoria (sperimentali) sono basati su tecniche di rilevamento sperimentali finalizzate all'accertamento delle condizioni ambientali ottimali per un prefissata specie; sono caratterizzati dalla singolarità della stima della portata minima vitale, quindi hanno validità esclusivamente locale e limitata alle specie considerate. Essi possono distinguersi a loro volta in:

- metodi sperimentali semplici, in cui il DVM è correlato al contorno bagnato o alla larghezza della sezione utile per lo sviluppo della specie considerata, assumendo un criterio semplice per valutare l'idoneità di alcuni parametri ambientali;
- metodi sperimentali complessi, nei quali si utilizzano particolari curve continue per valutare gli ambiti di idoneità dei parametri ambientali; per esempio, con il metodo dei “microhabitat”, viene determinata una curva che correla l'*area disponibile ponderata* (funzione della portata media, della velocità media e della natura del substrato) alla portata del corso d'acqua; in corrispondenza del massimo di tale curva si può individuare il valore ottimale del DVM.

È infine da sottolineare come la mappatura del DMV ottenuta per i corsi d'acqua oggetto di pianificazione costituirà essa stessa la fonte conoscitiva essenziale per eventualmente aggiornare o ridefinire i citati metodi e i parametri in essi considerati. Le correlazioni infatti tra i valori ottenuti del DMV per i diversi tronchi fluviali interessati dalle predette simulazioni e le corrispondenti caratteristiche ambientali, morfologiche, eco-idrauliche e di fruizione potranno fornire gli elementi essenziali per la taratura e la regionalizzazione dei detti parametri.

7.5. Deroche, gradualità di applicazione e controlli

Le Autorità competenti, informate le Autorità di bacino, possono motivatamente adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti casi:

- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisficibili;
- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico preventivamente individuate nel Piano di tutela;
- al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art.5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n.225.

Le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico previsto dal Piano di tutela.

Per le nuove concessioni il rispetto del DMV deve essere applicato fin dall'attivazione della captazione, salvo le deroghe prima citate. Per le concessioni in essere, poiché la regolazione dei prelievi concorre nei Piani di tutela a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale, la gradualità nel tempo dell'applicazione del DMV è stabilita all'interno di tali piani, fatte salve le deroghe prima citate, tenendo anche conto dei tempi di recupero degli ecosistemi naturali.

Devono essere previste forme di controllo a valle delle captazioni sia da parte dei concessionari che delle amministrazioni concedenti, anche al fine della verifica della reattività nel tempo dell'ecosistema e delle conseguenti eventuali necessità di modifica del DMV.

ALLEGATO 2

SCHEMA PER IL CENSIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI IN ATTO

a. Dati amministrativiDerivazione¹

(denominazione)

Codice

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Derivazione ricadente in un'area naturale protetta (ex art. 2 legge 394/91 e ex leggi regionali in materia) e ad alto valore ambientale (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE)

sì

☐

no

☐

Denominazione del concessionario	
Data della domanda ²	
Autorità concedente	
Data e numero del provvedimento	
Data di scadenza della concessione o della licenza temporanea	
Eventuali obblighi di rilascio	
Status della derivazione ³	

Uso dell'acqua ⁴ :	
idroelettrico	
irriguo	
per consumo umano	
igienico ed assimilati	
per irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico	
per piscicoltura	
industriale	
altro	

¹ Codice attribuito dalla Regione

² Solo caso di sanatorie, di istanze di regolarizzazione o di riconoscimento di diritto di antico uso o concessione preferenziale per le quali non sia ancora stato adottato un formale provvedimento

³ Distinguendo tra: in corso di esercizio, assentite ma non ancora in esercizio, temporaneamente limitate o sospese

⁴ Barrare i campi di interesse

b. Dati tecnici**i) Opera di presa (*)**

Presa ⁵	(denominazione)	Codice	
BACINO IDROGRAFICO ⁶	(denominazione)	Codice	
SOTTOBACINO	(denominazione)		
Regione/Provincia autonoma ⁷	(denominazione)	Codice	
Corpo idrico ⁵	(denominazione)	Codice	
Provincia ⁷	(denominazione)	Codice	
Comune ⁷	(denominazione)	Codice	
Località	(denominazione)		

Provenienza delle acque derivate ⁸	
Portata media annua di derivazione (**)	
Volume annuo di derivazione (**)	
Portata massima di derivazione (**)	
Portata minima da garantire immediatamente a valle dell'opera di derivazione	
Caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione ⁹	
Capacità utile di regolazione del serbatoio di accumulo ¹⁰	
Tipologia degli strumenti di misura installati	
Conformità degli strumenti di misura rispetto ai requisiti definiti dalla regione	

⁵ Codice attribuito dalla Regione.

⁶ Codice SINA

⁷ Codice ISTAT

⁸ Specificare se da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da corpo idrico sotterraneo, da riutilizzo di acque reflue depurate, ecc.

⁹ In particolare occorre specificare:

- nel caso di acque superficiali, se la derivazione è ad acqua fluente o con invaso

- nel caso di acque sotterranee se la derivazione avviene a gravità o mediante sollevamento

¹⁰ Solo in presenza di acque invase

Distribuzione delle portate medie e massime di derivazione^(*) nel periodo di riferimento (nel caso di concessione di portate variabili nel corso dell'anno):

ELEMENTI CARATTERISTICI		PERIODO DI RIFERIMENTO												
		VALORE MEDIO ANNUO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	novembre	Dicembre
Q_{med}	[m ³ /s]													
Q_{max}	[m ³ /s]													

(*) Nel caso la concessione preveda più punti di presa, compilare la scheda per ogni punto.

(**) Le informazioni vanno desunte dal disciplinare di concessione.

Localizzazione geografica del punto di presa (preferibilmente UTM WGS84):

Coordinate geografiche (Tavolette I.G.M.I. 1:25.000)	Foglio IGMI 	Quadrante (I, II, III, IV) 	Settore (NE, SE, SO, NO) 	Latitudine (° ' ") Longitudine (° ' ")
Coordinate metriche	UTM WGS84 UTM ED50 	Fuso 32 Fuso 33 Fuso 34	Coordinata X 	Coordinata y
	Gauss-Boaga	Fuso est Fuso ovest	Coordinata X 	Coordinata y

i) Opera di restituzione (*)

Restituzione ¹¹	(denominazione)	Codice	
BACINO IDROGRAFICO ¹²	(denominazione)	Codice	
SOTTOBACINO	(denominazione)		
Regione/Provincia autonoma ¹³	(denominazione)	Codice	
Corpo idrico ¹¹	(denominazione)	Codice	
Provincia ¹³	(denominazione)	Codice	
Comune ¹³	(denominazione)	Codice	
Località	(denominazione)		

Portata media annua di restituzione ^(**)	
Volume annuo di restituzione ^(**)	
Eventuale portata minima di restituzione ^(**)	
Tipologia degli strumenti di misura installati	
Conformità degli strumenti di misura rispetto ai requisiti definiti dalla regione	

¹¹ Codice attribuito dalla Regione

¹² Codice SINA

¹³ Codice ISTAT

Distribuzione delle portate medie e minime di restituzione ^(*) nel periodo di riferimento (nel caso di concessione di portate variabili nel corso dell'anno):

ELEMENTI CARATTERISTICI		PERIODO DI RIFERIMENTO												
		VALORE MEDIO ANNUO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	novembre	Dicembre
Q_{med}	[m ³ /s]													
Q_{min}	[m ³ /s]													

(*) Nel caso la concessione preveda più punti di restituzione, compilare la scheda per ogni punto.

(**) Le informazioni vanno desunte dal disciplinare di concessione.

c. Monitoraggio della derivazione

i) Opera di presa (*)

Presas¹⁴

(denominazione)

Codice

[illegible]

Distribuzione delle portate medie mensili e massime mensili effettivamente derivate nell'anno solare:

[illegible]

Volume annuo effettivamente derivato in mc

ii) Opera di restituzione (*)

Restituzione¹⁴

(denominazione)

Codice

[illegible]

Distribuzione delle portate medie mensili e minime mensili effettivamente restituite nell'anno solare:

[illegible]

Volume annuo effettivamente restituito in me

(*) Nel caso esitano più punti di presa e di restituzione, compilare la scheda per ogni punto.

¹⁴ Codice attribuito dalla Regione.

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 27 ottobre 2004.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del vino DOC Malvasia di Casorzo d'Asti, in Casorzo, allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 14 dicembre 2000, con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vino DOC Malvasia di Casorzo d'Asti, con sede presso la Cantina sociale di Casorzo (Asti), via S. Lodovico n. 1, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione controllata;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del decreto 14 dicembre 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso

con decreto ministeriale 14 dicembre 2000, al Consorzio tutela del vino DOC Malvasia di Casorzo d'Asti, con sede presso la Cantina sociale di Casorzo (Asti), via S. Lodovico n. 1, allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino DOC Malvasia di Casorzo d'Asti e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2004

*Il direttore generale: ABATE***04A10970**

DECRETO 29 ottobre 2004.

Definizione delle tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, e modalità di presentazione delle richieste di ammissione a contributo per le nuove costruzioni di natanti e di erogazione delle relative agevolazioni.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

Visto il regolamento (CE) 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante «disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni, prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca» convertito in legge 3 agosto 2004, n. 24;

Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che definisce in particolare gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;

Viste le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblica sulla G.U.U.E. C 19 del 20 gennaio 2001;

Visto quanto riportato nella decisione del 31 marzo 2004 in sede di Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.);

Vista la nota n. 130/segr del 19 luglio 2004 della regione Molise;

Vista la nota 200429481 del 21 settembre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato alla Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/99, il regime di aiuto previsto all'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, per gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;

Vista la nota n. 21831 dell'11 ottobre 2004, con la quale la regione Molise, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, ha espresso parere favorevole alla proposta di cui al presente decreto ministeriale;

Considerato che spetta agli Stati membri, ai sensi del regolamento 2792/99, garantire che la capacità di pesca della loro flotta non aumenti e che la stessa sia adattata in funzioni delle risorse alieutiche disponibili;

Considerato che gli aiuti al rinnovo delle navi da pesca saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 e solo per le unità al di sotto dei 400 GT;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche recanti «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, paragrafo par. 49 lettera a) circa l'avvalimento delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 445, recante il «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Considerato che tutte le domande presentate per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, restituite ed archiviate, possono essere ripresentate con le modalità previste dal presente decreto;

Considerato, inoltre, che le domande relative alle unità adibite alla pesca oceanica presentate ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2003, restituite ed archiviate, possono essere ripresentate con le modalità previste dal presente decreto e senza l'obbligo di ritiro di naviglio da pesca;

Considerato che è stata autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1;

Considerato che in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili le richieste di nuove costruzioni fino al 31 dicembre 2004, è necessario procedere all'istruttoria ed alla pubblicazione delle graduatorie entro tale data;

Ritenuto opportuno assegnare ai progetti di nuove costruzioni la quota relativa alle annualità 2004 e 2005 per un importo totale di 3 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto definisce le tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, le modalità di presentazione delle richieste di ammissione a contributo per le nuove costruzioni di natanti di erogazione delle relative agevolazioni.

Art. 2.

Modalità di compilazione

La domanda di ammissione al contributo, redatta in originale, in carta semplice ed in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La presentazione della domanda di contributo implica il rilascio del consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda stessa nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacultura - Unità dirigenziale Pesc VI - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, o spedite al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande che perverranno oltre il predetto termine saranno archiviate.

La certificazione a corredo, della pratica, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Soggetti beneficiari: proprietari delle imbarcazioni da ritirare a fronte delle nuove costruzioni, iscritti nelle imprese di pesca (R.I.P.) dei compartimenti marittimi

della regione Molise alla data del 24 giugno 2004. Qualora i proprietari non siano iscritti al R.I.P., sarà presa in considerazione l'iscrizione degli armatori.

Requisiti oggettivi:

in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, sono ammissibili le richieste di finanziamento che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire:

100% per pescherecci fino a 100 GT;

135% per pescherecci da 101 a 400 GT.

Tale obbligo non è previsto per le imbarcazioni che effettuano la pesca oceanica che hanno presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 10 febbraio 2003.

I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che alla potenza del motore. Non sono finanziati i progetti in cui il ritiro associato (GT e KW) risulti da una media tra le due diverse unità di misura.

Nessun aiuto può essere concesso per la costruzione di imbarcazioni che superino i 400 GT. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 del regolamento CE n. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002.

Qualora siano stati concessi contributi per l'ammmodernamento dell'imbarcazione offerta in ritiro nei cinque anni, o nei dieci anni in caso di costruzione, precedenti la presentazione della domanda, gli stessi saranno decurtati *pro-rata temporis* dall'eventuale contributo concesso ai sensi del presente decreto e comunque nel rispetto dei massimali previsti dalla tabella 1 dell'all. IV del regolamento CE n. 2792/1999.

Sono riconosciute quali forme di ritiro esclusive:

demolizione;

dismissione di bandiera per vendita ai Paesi extra-comunitari, ad eccezione di quelli le cui navi insistono sugli stessi stock oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Croazia, Montenegro, Albania e Tunisia);

trasferimento al traffico;

perdita accidentale per naufragio del natante purché sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta per una nuova costruzione in corso di validità ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

I valori del tonnellaggio e della potenza motore del natante nuovo e di quello offerto in ritiro, per quanto possibile, devono essere espressi in GT e KW, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2930/86 del 22 settembre 1986;

la nave da costruire deve essere realizzata nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca;

le navi di nuova costruzione devono essere iscritte nell'apposito registro comunitario;

non è finanziabile il trasferimento della proprietà della nave da pesca;

l'entrata in servizio della nuova costruzione non deve essere anteriore al 1° gennaio 2002.

Documenti a corredo della domanda:

a) domanda compilata come da allegato n. 1 al presente decreto;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario ovvero, nell'ipotesi vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;

c) preventivo (o contratto) del cantiere navale;

d) piano costruttivo della nave (disegno tecnico);

e) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) dell'unità da ritirare dal quale risulti la data di acquisto da parte del richiedente, il requisito dell'esercizio ed il numero di iscrizione della stessa nel registro delle navi da pesca della Comunità (numero U.E.);

f) copia della licenza o dell'attestazione provvisoria;

g) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:

di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e/o nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per il medesimo natante oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato, la somma richiesta o ricevuta;

che al natante da ritirare non siano stati concessi dallo Stato, da altri enti pubblici, locali e/o nazionali o dalla Comunità europea, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato precisando, in caso affermativo, al tipologia, l'ente interessato, la somma ricevuta e la data di fine lavori;

iscrizione alla Camera di commercio con l'indicazione dei poteri del legale rappresentante nonché di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Art. 4.

Misura degli aiuti

La partecipazione minima dell'impresa beneficiaria alle iniziative di cui al presente decreto è pari al 60% della spesa ammessa in base ai massimali indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) 2792/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 dicembre 1999.

Art. 5.

Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie destinate alle nuove costruzioni di pescherecci per la regione Molise, per gli anni 2004

e 2005, sono pari a 3 milioni di euro di contributo pubblico a fronte di una spesa d'investimento pari a 7,5 milioni di euro.

Art. 6.

Procedure istruttorie

Ai progetti pervenuti nei prescritti termini è assegnato un numero cronologico seguito dalla sigla di identificazione «CP/M/04» - Costruzione pescherecci.

Con lettera raccomandata l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata all'amministrazione, nonché la data del suo ricevimento.

L'avviso di ricevimento non costituisce titolo per l'ammissibilità al contributo.

Art. 7.

Selezione delle domande

Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.

Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dei sottoelencati parametri:

1. Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti per naufragio purché sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta in corso di validità ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (20 punti).

2. Progetti presentati dal richiedente di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore (15 punti, più un punto per ogni anno intero di esperienza oltre il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti). Si precisa al riguardo, che la dimostrazione di tale professionalità deve essere documentata e dichiarata nella domanda (allegato I-1).

3. Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca (10 punti).

4. Progetti presentati da società in cui uno dei caratisti è donna (5 punti per una unità; 10 punti per due unità, 15 punti per tre o più unità).

5. Progetti che prevedono una percentuale di ritiro maggiore, calcolato in termini di stazza (GT) e di potenza (KW) rispetto a quella fissata dai regolamenti comunitari (1 punto per ogni punto percentuale di ritiro in più).

6. Progetti con offerta di ritiro di imbarcazioni di oltre 20 anni di età (1 punto per ogni anno intero di anzianità oltre il ventesimo anno).

Per quanto attiene alle unità adibite alla pesca oceanica valgono i criteri di priorità indicati nel decreto ministeriale 10 febbraio 2003.

Art. 8.

Graduatoria

La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati è affidata ad una commissione nominata dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.

Le istanze valutate positivamente sono inserite nella graduatoria delle domande ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La graduatoria di merito, approvata con decreto ministeriale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento (CE) 2371/2002.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

Numero identificativo del progetto

Beneficiario

Codice fiscale o partita IVA

Spesa ammessa a contributo

Contributo nazionale

Per i progetti non inseriti in graduatoria sarà inviata comunicazione agli interessati con indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 9.

Vincoli

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo di cui al presente decreto possono essere cedute fuori dell'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca non prima di 10 anni dell'entrata in servizio. Detto vincolo è annotato a cura degli uffici marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul R.N.M.G.

Art. 10.

Spese ammissibili e limiti di ammissibilità

È ammessa al finanziamento, nel rispetto dei limiti d'importo indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento CE n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, comprovata da fatture quietanzate e/o dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici.

Non sono ammissibili le spese sostenute per:

I.V.A. se recuperabile;

materiale usato compreso il montaggio; qualora siano reinstallate su una nuova nave le attrezzature

recuperate dalla vecchia unità, le spese di installazione e di montaggio sono ammissibili sempre che siano regolarmente fatturate e pagate;

acquisto di materiale non durevole, come cassette per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti;

sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizione tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni dell'Unione europea;

investimenti realizzati in data anteriore al 1° gennaio 2002.

Art. 11.

Durata dei lavori

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Ministero entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, nello stesso decreto sarà indicato anche il termine di completamento dei lavori.

È consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario, mentre la minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo può essere pagato al massimo in due rate. Un primo rateo può essere richiesto soltanto se il tasso di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammissibile.

La richiesta di 1° rateo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

modello di cui all'allegato 2 del presente decreto;

modelli A, B e C, allegati al presente decreto;

estratto dei registri navi in costruzione;

dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativa allo stato di avanzamento dei lavori (almeno al 50%) della spesa ammessa;

fotocopia delle fatture debitamente quietanzate con allegata dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

attestante la conformità delle stesse con gli originali. Per le fatture non quietanzate deve essere allegata dichiarazione liberatoria in originale delle ditte fornitrici. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, è vietato l'uso del contante superiore ad euro 10.329,14 ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197;

certificato della Camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.

In sostituzione della richiesta di 1° rateo, i soggetti beneficiari possono richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria, di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, o fidejussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E.

La richiesta del saldo o della totalità del contributo in unica soluzione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

modello allegato 2 del presente decreto;

modelli A, B, C e D, allegati al presente decreto;

estratto dei Registri navi minori e galleggianti;

certificato di stazza con la misurazione espressa in GT;

dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 95/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativi alla lunghezza tra le perpendicolari misurata ai sensi del regolamento CE n. 2930/86 e successive modificazioni;

certificato di radiazione della pesca relativo al M/P ritirato, sul quale deve essere indicato il numero di matricola UE e l'indicazione che l'imbarcazione non potrà più essere adibita alla pesca.

per il saldo il beneficiario dovrà attenersi, per quanto attiene alla documentazione di spesa, alle stesse modalità richieste per il primo rateo.

certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dell'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4,
foglio n. 399*

ALLEGATO 1

COSTRUZIONE DI UN PESCHERECCIO
DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 24.6.2004,
N.157, CONVERTITO IN LEGGE 3.8.2004, N.204
(da compilare in stampatello)

Porto di immatricolazione barca nuova:

Stazza pari a GT

Potenza pari a KW

Provincia: _____

Regione: _____

Spesa preventivata (vedi totale generale della scheda riepilogativa del costo dei lavori):

Beneficiario¹

Nome o ragione sociale

Donne caratiste presenti nella società N°

Pescatore età inferiore ai 35 anni ☐ SI ☐ NOa) Esercita la professione da almeno 5 anni ☐ SI ☐ NO

b) Anni di esperienza oltre il quinto anno N°

Sede legale: (indirizzo, cap, comune) _____

Partita IVA _____ Codice Fiscale _____

Telefono

Fax

Data di costituzione (unicamente per le società)

Organizzazione di produttori, cooperativa o altro organismo che rappresenti eventualmente il beneficiario:

Ragione sociale

Via e numero o casella postale

Codice postale e località

Telefono _____ Fax _____

Persona da consultare

¹ Il beneficiario è la persona fisica o giuridica che sostiene in definitiva l'onere finanziario della realizzazione del progetto; in caso di vari beneficiari, indicare cognome e nome cominciando dal caratista di maggioranza.

Banca del Beneficiario o organismo per il cui tramite saranno effettuati i versamenti del contributoNome o ragione sociale
_____Agenzia o filiale

Via e numero _____

Codice postale e località
_____Numero di conto del beneficiario presso tale organismo¹

COD. ABI _____ COD. CAB _____

Informazioni generaliData prevista per l'inizio dei lavori
_____Data prevista di entrata in servizio

Il sottoscritto dichiara / i sottoscritti dichiarano di disporre dei fondi necessari ad assicurare la propria partecipazione finanziaria al progetto.

Il sottoscritto dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato in tutte le pagine, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Data: _____

Firma del/i beneficiario/i:

¹ (Molto importante) Se vari beneficiari partecipano al progetto, indicare un solo numero di conto aperto a loro nome.

DICHIARAZIONE DI RITIRO

Il sottoscritto dichiara / I sottoscritti dichiarano:

- ☐ Di aver perso irrimediabilmente (in seguito a naufragio, incendio, ecc.) o di aver ritirato dall'attività di pesca un battello di sua/loro intera proprietà, di cui sono indicate di seguito le caratteristiche essenziali.
- ☐ Di aver l'intenzione, qualora venga concesso il contributo per la costruzione di un nuovo peschereccio, di ritirare dall'attività di pesca un battello di sua/loro proprietà, di cui sono indicate di seguito le caratteristiche essenziali.

Caratteristiche del battello

Nome: _____

Anno di costruzione:

N. di immatricolazione:

N. UE

Tonnellaggio stazza lorda: TSL

GT

Potenza del motore principale: HP

KW

Data della perdita o data prevista del ritiro:

Modo previsto di ritiro¹: _____

Che sulla nave da ritirare negli ultimi cinque anni **non sono stati ottenuti** contributi di ammodernamento (negli ultimi dieci anni in caso di contributi per nuova costruzione) **ovvero, che sono stati ottenuti** i seguenti contributi specificare:

- l'ente erogatore
- spesa ammessa
- contributo liquidato
- data fine lavori di ciascun intervento (in caso di ammodernamento) _____
- entrata in esercizio (se trattasi di nuova costruzione)

Data:

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Firma del/i beneficiario/i:

Avvertenza:

Si informa il beneficiario che, per consentire il pagamento del saldo del contributo, il ritiro dovrà essere certificato con documento ufficiale dell'autorità competente nel quale si attesta la radiazione dell'unità dal registro dei pescherecci, e si certifica che il peschereccio è ritirato definitivamente dall'attività di pesca nelle acque comunitarie e che non è stato e non sarà concesso alcun premio o contributo alla cessazione definitiva dell'attività.

¹ Il ritiro dall'attività di pesca deve effettuarsi per uno dei seguenti modi: **a)** demolizione; **b)** dimissione di bandiera per vendita ai paesi extracomunitari ad eccezione di quelli le cui navi insistono sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Croazia; Montenegro; Albania e Tunisia), né alla quinta o sesta categoria di pesca di cui all'articolo 8 del D.P.R. 2/10/68 n. 1639; **c)** trasferimento al traffico.

DESCRIZIONE DEL NUOVO PESCHERECCIO

(Progetti di costruzione)

Sommario delle caratteristiche tecniche e amministrative

- A.1. Tipo di peschereccio: _____
- A.2. Materiale di costruzione: _____
- A.3. Lunghezza fuori tutto: _____ mt
- A.4. Lunghezza fra le perpendicolari: _____ mt
- A.5. Tonnellaggio stazza lorda: GT
- A.6. Potenza del motore: KW
- A.7. Attrezzatura radioelettrica prevista:

Radar
Pilota automatico
Plotter
GPS
Bussola
Radio (VHF, HF)
App. di controllo (blue-box)
Ecoscandaglio
Altre

NUMERO

1. Metodi di pesca previsti: _____
2. Zone di pesca: _____

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL COSTO DEI LAVORI PREVISTI¹

CAT.	N.	OGGETTO	TIPO	RIFERIM. PREVENTIVO N.	COSTO AL NETTO DI IVA
A	1	Scafo			
B	1	Sovrastrutture			
C	1	Sistemazioni interne			
TOTALE A, B, C					
D	1	Motore principale ²			
	2	Motore ausiliario ²			
	3	Altri			
	TOTALE D				
E	1	Attrezzature di lavorazione del pescato			
F	1	Attrezzature frigorifere			
TOTALE E, F					
Gi	1	Radar			
	2	Pilota automatico			
	3	Plotter			
	4	GPS			
	5	Bussola			
	6	Radio (VHF, HF)			
	7	Apparato di controllo (blue-box)			
	8	Ecoscandaglio			
	9	Altre			
TOTALE G			—	—	—
H	1	Reti da pesca			
	2	Altri strumenti			
TOTALE H			—	—	—
Totale Generale del costo dei lavori previsti al netto dell'IVA					

Firma del/i beneficiario/i

¹ Il presente riepilogo serve a raggruppare le diverse voci di spesa, il riferimento ai preventivi allegati è importante ai fini del controllo.

² con l'indicazione della potenza massima continuativa secondo norma ISO

ALLEGATO 2

(Su carta intestata
anche a mezzo di timbro)

COSTRUZIONE DI UN PESCHERECCIO
DOMANDA DI PAGAMENTO
(da compilare in stampatello)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Direzione Generale per la Pesca e
l'Acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di pagamento relativo al(1° rateo, saldo o totalità).

Progetto:

Il sottoscritto

titolare (oppure legale rappresentante) della _____

con sede legale in: (indirizzo, cap, comune) _____

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono _____ Fax _____

allega la seguente documentazione:

e chiede il pagamento del (1° rateo, saldo o totalità) del contributo concesso per il
progetto sopra indicato, previ gli accertamenti che codesto Ministero riterrà opportuno effettuare.

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accredito al proprio conto corrente

n. _____ intrattenuto presso la Banca (nome o ragione sociale) _____

Via e numero

Codice postale e località

COD. ABI

COD. CAB

Data:

Firma del/i beneficiario/i:

MODELLO "A" – PAGAMENTO (1° RATEO, SALDO O TOTALITA')

Elenco dei documenti contabili relativi ai pagamenti effettuati nel corso del periodo

dal _____ al _____

N. FATTURA	DATA	EMESSA DALLA DITTA	OGGETTO DELLA FATTURA	IMPORTO AL NETTO DELL'IVA RECUPERABILE	DATA E MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICI DI PAGAMENTO

- 1) Assegno di c/c bancario o circolare
- 2) Bonifico bancario
- 3) Contanti nei limiti di Euro 10.329,14
- 4) Cambiali pagate

Data _____

Firma del/i beneficiario/i

MODELLO "B" – PAGAMENTO (1° RATEO, SALDO O TOTALITÀ)**SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI**

CAT.	N.	OGGETTO	COSTI DA PROGETTO APPROVATO	ADATTAMENTI TECNICI	COSTO DEI LAVORI REALIZZATI AL NETTO DI IVA
A	1	Scafo			
B	1	Sovrastrutture			
C	1	Sistemazioni interne			
		TOTALE A, B, C			
D	1	Motore principale ¹			
	2	Motore ausiliario ¹			
	3	Altri			
		TOTALE D			
E	1	Attrezzature di lavorazione del pescato			
F	1	Attrezzature frigorifere			
		TOTALE E, F	—	—	—
G	1	Radar			
	2	Pilota automatico			
	3	Plotter			
	4	GPS			
	5	Bussola			
	6	Radio (VHF, HF)			
	7	Apparato di controllo (blue-box)			
	8	Ecoscandaglio			
	9	Altre			
		TOTALE G			
H	1	Reti da pesca			
	2	Altri strumenti			
		TOTALE H	—	—	—
Totale Generale del costo dei lavori previsti al netto dell'IVA					

Data _____

Firma del/i beneficiario/i _____

¹ con l'indicazione della potenza massima continuativa secondo norma ISO

MODELLO "C"**DICHIARAZIONE****AI SENSI DELL'ART.76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445**

I.....sottoscritt.....nato ail.....
 nella sua qualità di titolar.....(oppure legale rappresentante)
 del.....Cod. Fisc.....
 P.IVA.....beneficiar.del contributo concesso ai sensi del decreto-
 legge 24 giugno 2004, n.157, convertito in legge 3 agosto 2004, n.204, con decreto ministeriale n.
delper la realizzazione del progetto n.relativo
con specifico riferimento alla domanda di
 liquidazione e ai documenti presentati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in
 data....., al fine di ottenere il pagamento del(1° rateo, saldo o totalità) del suddetto
 contributo concesso, consapevole delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso
 di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

DICHIARA

- che il progetto per il quale è stato concesso il contributo nazionale è conforme a quello approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; in sostituzione di tale dichiarazione potrà essere prodotta e richiesta analoga dichiarazione RINA, o di altro Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE;
- che i lavori per la realizzazione del progetto sono iniziati in data..... e sono completati in data(ovvero sono tutt'ora in corso d'opera);
- che le spese presentate e documentate concernono il progetto approvato, che a fronte di tali spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi ultimi non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore dell'impresa beneficiaria;
- che le attrezzature ed i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;
- che le fatture di spesa sono state pagate come indicato nel modello A;
- di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopra indicato, altri contributi a fondo perduto o/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre Amministrazioni pubbliche, Enti, UE, Istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);
- di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per le barche offerte in ritiro altri contributi a fondo perduto o/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre Amministrazioni pubbliche, Enti, UE, Istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);
- che la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento del contributo è la seguente: (indirizzo esatto completo di C.A.P.); n. del conto corrente; codice ABI; codice CAB.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Data _____

TIMBRO E FIRMA

MODELLO "D"

DECRETO- LEGGE 24.6.2004 N.157, CONVERTITO IN LEGGE 3.8.2004, N.204

Progetto n.....

Nome del peschereccio.....

N. di iscrizione.....

Il sopracitato peschereccio che ha beneficiato di un contributo finanziario nazionale a norma del presente decreto non può essere:

- venduto fuori della Comunità Europea;
- destinato a fini diversi dalla pesca;

per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'entrata in esercizio, avvenuta il

Data _____

TIMBRO E FIRMA

MODELLO "E"**FIDEIUSSIONE**

Premesso che:

- il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;
- il decreto-legge 24 giugno 2004, n.157, convertito in legge 3 agosto 2004, n.204, prevede all'art.3 il finanziamento delle imbarcazioni da pesca della Regione Molise;
- il decreto ministeriale _____ reca disposizioni d'attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi";
- con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. _____ del _____ il progetto n. _____ di costruzione di una nuova nave di stazza pari a GT _____ e di potenza del motore pari a KW _____, iscritta nei registri navi in costruzione dell'ufficio marittimo di _____, è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per un contributo complessivo di _____;
- l'articolo 12 del decreto ministeriale d'attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" sopracitato, prevede la possibilità di erogare un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;
- per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla legge 10 giugno 1982, n.348 in uno dei seguenti modi:
 - a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art.5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dal richiamato regolamento comunitario e dal decreto ministeriale d'attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi".

Tutto ciò premesso

la sottoscritta Banca/Assicurazione _____

_____ con sede legale in _____,
 iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, che nel seguito del
 presente atto verrà indicata per brevità _____, a mezzo dei sottoscritti
 signori:

_____ nato a _____ il _____
 _____ nato a _____ il _____

_____ nella loro rispettiva qualità di _____ e di _____, dichiara di costituirsi,
 come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della _____ cod.
 fiscale _____, ditta beneficiaria del contributo di nuova costruzione, e a favore del Ministero delle
 politiche agricole e forestali – Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e
 l'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di euro
 (diconsi euro _____), oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi e per gli
 effetti del DM. n. _____ del _____ (periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca)

La sottoscritta _____, rappresentata come sopra:

- 1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero

medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;

- 2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
- 3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al capitolo _____ denominato _____;
- 4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del _____, e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione darà comunicazione dello svincolo della garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;
- 5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- 6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;
- 7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione e il Ministero delle politiche agricole e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

, li

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

_____, li _____

04A11144

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 agosto 2004.

Modifica dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, riguardante i criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 luglio 2003, n. 170, di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali;

Visto in particolare l'art. 1 della suddetta legge n. 170/2003, con il quale è stato istituito il «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 192, con il quale sono stati adottati criteri per la ripartizione del suddetto Fondo, a decorrere dall'anno finanziario 2003;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale, comma 2, relativo alle modalità per la valutazione delle proposte di borse aggiuntive di dottorato e l'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004, n. 118, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 55, con il quale sono state rideterminate le risorse di cui agli articoli 3 e 7 del decreto ministeriale n. 198/2003;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla modifica del citato art. 3 per consentire al Comitato affinché possa operare nel rispetto delle esigenze manifestate dagli atenei;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 3.

1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge per l'anno 2004 l'importo complessivo di 24,1 milioni di euro è assegnato alle Università per il potenziamento e/o l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca finalizzati ad attività di studio afferenti ai seguenti ambiti di indagine prioritari contemplati dalle linee guida per la politica scientifica e tecnologica approvata dal CIPE:

biotecnologie;
processi chimici innovativi;
informatica avanzata multimediale e distribuita;
microelettronica e sensoristica intelligente;
tecnologie innovative per la tutela dell'ambiente;

laser optoelettronica;

tecnologie biomedicali e farmaceutiche;

micro e nano tecnologie,

nuovi materiali strutturali e funzionali;

elettronica, sistemi di attuazione e controllo e reti;
robotica, biomeccanica, sistemi avanzati di progettazione;

tecnologie energetiche innovative.

2. I predetti corsi devono essere attivati nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, in particolare, di quello concernente il numero di borse disponibili in relazione ai posti messi a concorso.

3. Le proposte presentate dagli atenei devono pervenire al MIUR entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse il CNVSU, integrato con il presidente della commissione per le risorse finanziarie del «Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)», con il presidente del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché con il presidente della commissione di garanzia per la selezione dei programmi di ricerca di interesse nazionale (PRIN) esprime il proprio parere, tenuto conto dei criteri e delle raccomandazioni formulate dal comitato nel doc. 10/03.

Per la formulazione del parere il CNVSU può avvalersi di esperti degli ambiti disciplinari prioritari, di cui al comma 1 del presente articolo, indicati dal presidente.

4. Sono prioritariamente ammessi al finanziamento i corsi istituiti nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, lettere d) ed e) del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e nell'ambito di programmi di collaborazione scientifica con atenei stranieri contemplanti il rilascio di titoli congiunti, ovvero la previsione di tesi in regime di cotutela.

5. Le risorse previste dal presente articolo sono preordinate esclusivamente al finanziamento delle borse per i corsi di dottorato di durata almeno triennale. Per i corsi di durata superiore sono finanziate solo borse triennali.

6. Le risorse sono assegnate agli atenei con decreto del direttore generale per l'Università.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di legge.

Roma, 9 agosto 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 178

04A11146

DECRETO 28 settembre 2004.

Criteri per la ripartizione tra le università e gli istituti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea, per l'anno finanziario 2004.

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4, che demanda al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato;

Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 224, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Vista la nota n. 664 del 2 settembre 2004, con la quale il presidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha trasmesso i criteri espressi dal Comitato stesso in merito alla ripartizione dei fondi sopracitati;

Ritenuto di adottare i criteri suggeriti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 2004, dopo aver detratto la quota di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, da destinare agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, le rimanenti risorse disponibili sul capitolo 5491 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, destinate al finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato, sono ripartite tra le Università ed Istituti universitari secondo i seguenti criteri:

65% delle risorse disponibili ripartito:

a) per il 35% proporzionalmente al numero complessivo dei laureati negli anni solari 2002 e 2003 pesati in funzione dell'età, secondo la seguente tabella:

Classe di età	Peso
25 e meno	0,4
26-27	0,3
28-29	0,2
30 e oltre	0,1

b) per il 30% proporzionalmente al numero dei dottori di ricerca che hanno sostenuto positivamente l'esame per il rilascio del titolo nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003.

Per la SISSA di Trieste il finanziamento è calcolato in relazione al numero complessivo dei posti dei corsi di dottorato di ricerca attivi nell'anno 2004 sulla base dell'importo minimo della borsa di studio pari a € 10.561,55.

Per gli atenei di recente istituzione, per i quali non siano ancora disponibili dati relativi ai dottori di ricerca per gli anni solari 2002 e 2003 il finanziamento è determinato attribuendo a ciascun corso di dottorato attivo nell'anno 2004 un importo pari al doppio del contributo medio per dottore di ricerca, media calcolata sulla quota del 30% da ripartire sulla base del numero totale dei dottori di ricerca.

Per gli atenei di recente istituzione, per i quali siano disponibili dati relativi ai dottori di ricerca solo per l'anno 2003, il finanziamento è determinato attribuendo a ciascun corso di dottorato, attivo nell'anno 2004, un importo pari al contributo medio per dottore di ricerca, media calcolata sulla quota del 30% da ripartire sulla base del numero totale dei dottori di ricerca;

35% proporzionalmente al numero di iscritti ai corsi di dottorato attivi nell'anno 2004, degli atenei il cui nucleo ha prodotto valutazioni esaurientemente positive, come dalla tabella predisposta dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 173

TABELLA 2

VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE
A.A. 2001/2002 e 2002/2003

	molto esauriente	esauriente	parziale	non esauriente
BARI	X			
BARI - Politecnico		X		
BASILICATA - Potenza		X		
BERGAMO		X		
BOLOGNA	X			
BRESCIA		X		
CAGLIARI	X			
CALABRIA - Cosenza		X		
CAMERINO		X		
CASSINO		X		
CASTELLANZA - Varese		X		
CATANIA		X		
CATANZARO		X		
CHIETI	X			
FERRARA	X			
FIRENZE	X			
FOGGIA	X			
GENOVA		X		
INSUBRIA - Varese	X			
L'AQUILA		X		
LECCE	X			
MACERATA		X		
MESSINA		X		
MEDITERRANEA - Reggio Calabria		X		
MILANO		X		
MILANO - Bicocca		X		
MILANO - Bocconi	X			
MILANO - Cattolica		X		
MILANO - Iulm		X		
MILANO - Politecnico	X			
MILANO - Vita S. Raffaele		X		
MODENA e REGGIO EMILIA	X			
MOLISE - Campobasso		X		
NAPOLI - Federico II		X		
NAPOLI - Seconda	X			
NAPOLI - Iusco		X		
NAPOLI - L'Orientale	X			
NAPOLI - Parthenope		X		
PADOVA	X			
PALERMO		X		
PARMA	X			
PAVIA	X			
PERUGIA		X		
PERUGIA - Stranieri		X		
PIEMONTE ORIENTALE - Vercelli		X		
PISA		X		
PISA - Normale		X		
PISA - S. Anna		X		
POLITECNICA DELLE MARCHE - Ancona		X		
ROMA - Campus Biomedico		X		
ROMA - La Sapienza		X		
ROMA - Luiss		X		
ROMA - Lumsa		X		
ROMA - S. Pio V		X		
ROMA - Tor Vergata		X		
ROMA - Tre	X			
SALERNO		X		
SANNIO - Benevento		X		
SASSARI	X			
SIENA		X		
SIENA - Stranieri	X			
TERAMO		X		
TORINO	X			
TORINO - Politecnico		X		
TRENTO		X		
TRIESTE	X			
TRIESTE - Sissa		X		
TUSCIA - Viterbo		X		
UDINE	X			
URBINO - Carlo Bò		X		
VENEZIA	X			
VENEZIA - Iuav	X			
VERONA	X			

04A11145

DECRETO 21 ottobre 2004.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Canicattì, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001, con il quale l'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione nella sede periferica di Canicattì (Agrigento), via Mazzini n. 52, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004 trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Canicattì (Agrigento), via Mazzini n. 52, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MASIA

04A10777

DECRETO 21 ottobre 2004.

Abilitazione, all'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali», ad istituire e ad attivare nella sede di Caltanissetta, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Caltanissetta, via Maddalena Calafato, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 luglio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 29 settembre 2004, trasmessa con nota n. 721 del 4 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto euromediterraneo per la formazione, ricerca, terapia e lo sviluppo delle politiche sociali» è abilitato ad istituire e

ad attivare nella sede principale di Caltanissetta, via Maddalena Calafato, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MASIA

04A10778

DECRETO 29 ottobre 2004.

Rideterminazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2004 con il quale è stato determinato, per l'anno accademico 2004-2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2004 con il quale è stato rideterminato, per alcuni dei predetti corsi di laurea, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni;

Visto in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189, indicati per i corsi di laurea in infermieristica e in infermieristica pediatrica afferenti alla classe SNT/1, per i corsi di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica e in educatore professionale afferenti alla classe SNT/2, per i corsi di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e in igiene dentale afferenti alla classe SNT/3;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi di Verona, al fine di assicurare l'esigenza di formazione richiesta dall'Assessore alle politiche per la salute della provincia autonoma di Trento, richiede l'ampliamento del numero dei posti disponibili per i corsi di laurea in infermieristica, in tecnica della riabilitazione psichiatrica, in igiene dentale e in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;

Vista la nota con la quale il Ministero della salute non ha rilevato elementi ostativi alla predetta richiesta sulla base dell'esigenza professionale della provincia autonoma di Trento e in rapporto ai corsi universitari oggetto di protocolli d'intesa con l'Università di Verona;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi Tor Vergata richiede l'ampliamento dei posti disponibili per i corsi di laurea in infermieristica e in infermieristica pediatrica;

Vista la richiesta presentata dall'Università degli studi di Trieste in ordine all'ampliamento del numero dei posti disponibili per il corso di laurea in igiene dentale;

Vista la nota con la quale l'Università degli studi di Udine richiede l'ampliamento del numero dei posti disponibili per il corso di laurea in educatore professionale;

Vista la nota in data 21 ottobre 2004 con la quale l'assessore alla salute e alla protezione sociale della regione Friuli-Venezia Giulia dichiara un maggiore fabbisogno regionale per i corsi di laurea evidenziati dalle Università di Trieste e Udine;

Visto il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2004-2005;

Tenuto conto di poter definire il numero dei posti disponibili per tutti i corsi richiamati dalle predette Università sulla base dell'attuale fabbisogno regionale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2004/2005 ed, in particolare, l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 luglio 2004, citato in premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT/1:

corso di laurea in infermieristica: da 12.936 a 12.969;

corso di laurea in infermieristica pediatrica: da 209 a 214;

classe SNT/2:

corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica: da 326 a 331;

corso di laurea in educatore professionale: da 673 a 698;

classe SNT/3:

corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: da 1.218 a 1.219;

corso di laurea in igiene dentale: da 571 a 583.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 8 luglio 2004, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1:

Università di Tor Vergata da 618 a 646;

Università di Verona da 638 a 643;

corso di laurea in infermieristica pediatrica, afferente alla classe SNT/1:

Università di Tor Vergata da 12 a 17;

corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica, afferente alla classe SNT/2:

Università di Verona da 10 a 15;

corso di laurea in educazione professionale, afferente alla classe SNT/2:

Università di Udine da 25 a 50;

corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3:

Università di Verona da 39 a 40;

corso di laurea in igiene dentale, afferente alla classe SNT/3:

Università di Trieste da 16 a 25;

Università di Verona da 12 a 15.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2004

Il Ministro: MORATTI

04A10906

CIRCOLARI

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

CIRCOLARE 30 marzo 2004, n. 36/04.

Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto, non conformi ai requisiti di sicurezza - Necessità di adeguamenti costruttivi.

*Alle direzioni regionali e provinciali
del lavoro*

Alla div. VII della D.G. AA.GG.

Al Ministero delle attività produttive

*Agli assessorati alla sanità delle
regioni*

*Alle province autonome di Trento e
Bolzano*

All'ISPESL - D.T.S. e D.OM

Alle ASL

*Alle organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro*

*Alle organizzazioni rappresentative
dei lavoratori*

La Commissione europea, con due distinte decisioni assunte in data 1° luglio 2004, ha ritenute giustificate le motivazioni con cui le autorità svedesi preposte al controllo di mercato hanno disposto il divieto di commercializzazione di talune piattaforme sviluppabili su carro.

Le decisioni in argomento sono state adottate in seguito all'esame dei risultati di una inchiesta condotta dalle suddette autorità a seguito di un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore caduto dalla piattaforma a causa dell'improvvisa apertura del portello di accesso alla piattaforma.

L'inchiesta (successivamente estesa ad altre macchine della stessa tipologia di quella che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza che il portello in questione — il cui dispositivo di blocco era difettoso al momento del fatto — può essere aperto anche per effetto di una spinta laterale esercitata involontariamente dal corpo dell'operatore. In particolare è stato riconosciuto che la configurazione costruttiva del portello non soddisfa il requisito di sicurezza di cui al punto 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine); in questo caso, infatti, non risultano essere stati compiutamente rispettati i principi di «integrazione della sicurezza» di cui al p. 1.1.2 del citato allegato in base ai quali le misure di sicurezza adottate dal costruttore debbono tener conto dei rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili. Nella fattispecie non è garantito il mantenimento della chiusura del portello nel caso si eserciti una spinta laterale e il portello non risulti bloccato.

Esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 7 della citata direttiva, la Commissione europea ha ritenuto che le seguenti macchine:

piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II (UL 25, UL 32, UL 40) e AB 46;

piattaforma sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL,

non rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE nella misura in cui i loro abitacoli sono dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto e verso l'esterno, atteso che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, circostanza che costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti. Di conseguenza è stato ritenuto giustificato il divieto di immissione sul mercato adottato dalle autorità svedesi.

Da quanto esposto deriva che le piattaforme di cui sopra attualmente in servizio non possono essere considerate pienamente sicure rispetto al rischio sopra evidenziato.

Pertanto — fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive per quanto riguarda l'estensione del divieto di cui sopra anche al territorio nazionale — risulta necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi già menzionati provvedano ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono:

mettere «a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ...» (art. 35.1, decreto legislativo n. 626/1994);

attuare «le misure tecniche ... adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro ...» (art. 35.2, decreto legislativo n. 626/1994).

Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza).

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione ai soggetti interessati.

Roma, 30 settembre 2004

Il direttore generale: ONELLI

04A11116

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 5 *

€ 0,77